I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/75 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1975

relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio d'attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ; che d'altra parte l'accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), entrato in vigore il 21 maggio 1952 e che serve di base alle disposizioni applicabili in materia nella maggior parte degli Stati membri, prevede la concessione di tali franchigie doganali ;

considerando che l'applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale deve essere uniforme in tutta la Comunità ;

considerando che allo scopo di tener conto delle possibilità di fabbricazione offerte dall'industria comunitaria e per ciò che concerne più particolarmente gli strumenti o apparecchi scientifici, la concessione della franchigia deve essere subordinata alla condizione che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano disponibili non solo nello Stato membro nel quale si effettua l'importazione, ma nella stessa Comunità ;

considerando che non occorre richiedere tale condizione quando si tratta di strumenti e di apparecchi destinati a titolo di dono ad un istituto beneficiario della franchigia ; che occorre tuttavia, al fine di evitare qualsiasi abuso, subordinare la concessione della franchigia al requisito che il dono in questione non sia collegato a intenti commerciali del donatore ;

considerando che, per consentire di accertare sul piano comunitario che siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione della franchigia, occorre istituire una procedura comunitaria di consultazione nell'ambito di un comitato, che consenta in questo settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tale scopo una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione nei termini di tempo appropriati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'allegato I sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune qualunque sia l'uso cui sono destinati ;

Articolo 2

1. Gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ripresi nell'allegato II sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando siano destinati :

(1) GU n. C 85 del 18. 7. 1974, pag. 10.
(2) GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 27.

— ad istituti o organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale,

— ad istituti o organismi rientranti nelle categorie designate per ogni oggetto della colonna 3 di detto allegato, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'istituto o organismo destinatario, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 3

1. Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all'articolo 2 e importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché :

a) sono destinati :

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica ;

— agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

e quando :

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità.

2. Con riserva della presentazione di ogni atto giustificativo necessario la franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile agli elementi, pezzi di ricambio e accessori necessari al funzionamento degli strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia.

3. Per l'applicazione del presente articolo :

— si intende per « ricerca scientifica pura » la ricerca effettuata a fini non commerciali ;

— il valore scientifico equivalente è stimato confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie dello strumento o apparecchio, formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all'articolo 4, con quelle del corrispondente strumento o apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo ;

— uno strumento o apparecchio scientifico è considerato come fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna, valutato al momento dell'ordinazione, tenuto conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione, non è sensibilmente superiore al termine di consegna dello strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all'articolo 4 o quando non lo supera in una misura tale che la destinazione o l'impiego inizialmente previsto per lo strumento o apparecchio ne siano sensibilmente colpiti.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d'equipaggiamento usuali, a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali fabbricati nella Comunità.

Articolo 4

La franchigia di cui all'articolo 3 è concessa dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situato l'istituto o organismo destinatario, su richiesta di quest'ultimo.

La concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato verificato in base alle modalità stabilite in disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9 che non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti o apparecchi di cui è richiesta l'importazione in franchigia.

Articolo 5

La concessione della franchigia per gli strumenti e gli apparecchi scientifici destinati a titolo di dono agli istituti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, secondo comma.

Tuttavia, deve essere accertato nelle condizioni fissate in disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, che il dono degli strumenti o apparecchi scientifici in questione non sia collegato ad alcun intento commerciale del donatore.

Articolo 6

1. Gli oggetti ripresi nell'allegato II e gli strumenti e apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 non possono formare oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza l'accordo preventivo dell'autorità competente dello Stato membro contemplato, secondo i casi, all'articolo 2, paragrafo 2 oppure all'articolo 4.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito ad un istituto o organismo beneficiario della franchigia in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita a condizione che quest'ultimo utilizzi l'oggetto, strumento o apparecchio per scopi che giustifichino la concessione di tale franchigia.

Negli altri casi, la conclusione del prestito, della locazione o della cessione a titolo oneroso o gratuito è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali, al tasso in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, secondo il tipo e sulla base del valore in dogana riconosciuti o ammessi per tale data dall'autorità competente prevista, a seconda dei casi, all'articolo 2, paragrafo 2 o all'articolo 4.

Tuttavia non è riscosso alcun dazio doganale in caso di prestito, locazione o cessione degli oggetti di cui all'allegato II, punto C, effettuati non a scopo di lucro a persone cieche.

Articolo 7

1. È istituito un comitato per le franchigie doganali, qui appresso denominato il « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato fissa il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il comitato esamina ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente, su sua iniziativa, o su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 9

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2 e 3, dell'articolo 4, secondo comma, dell'articolo 5, secondo comma e dell'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, esso non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO I

A. Libri, pubblicazioni, documenti ed altri stampati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento : ex B. altri : — Libri e documenti diversi da quelli della voce n. 49.01 ottenuti con procedimenti di riproduzione diversi dalla stampa, comprese le microriproduzioni su supporti opachi — Documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi pubblicati nel loro paese d'origine — Manifesti di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni simili) illustrati o non, compresi quelli pubblicati da imprese private, per invitare il pubblico ad effettuare viaggi fuori del territorio delle Comunità europee — Pubblicazioni che invitano a fare degli studi fuori del territorio delle Comunità europee — Cataloghi di libri e pubblicazioni, messi in vendita da una casa editrice o da una libreria con sede fuori del territorio delle Comunità europee — Cataloghi di films, di registrazioni e di ogni altro materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblicati dalla o per conto della organizzazione delle Nazioni Unite, o una delle sue istituzioni specializzate

Nota :

Sono tuttavia esclusi dalla franchigia, quando rientrano nella voce n. 49.11 :

a) I libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, nonché i manifesti e le pubblicazioni turistiche di cui sopra) pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto

b) Giornali e periodici in cui la pubblicità supera il 70 % dello spazio

c) Ogni altro oggetto (eccettuati i cataloghi di cui sopra) in cui la pubblicità supera il 25 % dello spazio. Nel caso delle pubblicazioni e dei manifesti di propaganda turistica, questa percentuale riguarda solo la pubblicità commerciale privata.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi : — Carte in rilievo geografiche, idrografiche o celesti, ottenute con procedimenti di riproduzione diversi dalle stampe

B. **Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive :
	A. Pellicole cinematografiche :
	ex II. altre positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate
ex 37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotte dall'organizzazione delle Nazioni Unite, o da una delle sue istituzioni spezializzate
37.07	Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, mute o comportanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive :
	ex B. altre, positive, a carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall'organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue istituzioni specializzate
92.12	Supporti di suono per gli apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :
	B. registrati :
	ex II. altri, di carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall'organizzazione delle Nazioni Unite o una delle sue istituzioni specializzate

C. **Oggetti destinati ai ciechi**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 49.03	Albums o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, in rilievo per ciechi
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento :
	ex B. altri, in rilievo per ciechi

ALLEGATO II

A. Materiale audiovisivo a carattere educativo, scientifico o culturale

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive : A. Pellicole cinematografiche : ex II. altre positive a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l'uso d'istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo, scientifico o culturale, anch'essi abilitati dalle suddette autorità
ex 37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l'uso d'istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo, scientifico o culturale, anch'essi abilitati dalle suddette autorità
37.07	Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, mute o comportanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive : B. altre positive : ex I. Pellicole cinematografiche di attualità (comportanti il suono o meno) che rappresentino avvenimenti aventi carattere d'attualità all'epoca dell'importazione, e importate per riproduzione, nel limite di due copie per soggetto	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitato dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
	ex II. altre, a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni ente (compresi gli enti radiofonici e televisivi) abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia per loro uso esclusivo o per l'uso d'istituti o associazioni pubbliche o private a carattere educativo, scientifico o culturale, anch'essi abilitati dalle suddette autorità
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento : ex B. altri : — pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione o all'insegnamento	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
ex 90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.) non suscettibili di altri usi : — modelli, plastici e pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento	Enti a carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
92.12	Supporti di suono per gli apparecchi della voce n. 92.11, o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc. preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : ex B. registrati : — a carattere educativo, scientifico o culturale	Ogni istituto (compresi gli enti radiofonici e televisivi) o associazioni pubbliche o private a carattere educativo, scientifico o culturale, abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

B. Oggetti da collezione e oggetti d'arte a carattere educativo, scientifico o culturale

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
Diversi	Oggetti da collezione e oggetti d'arte non destinati alla vendita	Musei, gallerie ed altri enti pubblici abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

C. Oggetti destinati ai ciechi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili : — bastoni bianchi per ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzatore ; macchine per autenticare gli assegni bancari : ex A. Macchine da scrivere : — adattate all'uso dei ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche) ; oggetti ed apparecchi per fratture (tocce, stecche e simili) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità : B. Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità : ex II. altri : — Apparecchi per guidare i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Istituti o organismi beneficiari
ex 91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) : — Orologi Braille con casse in metalli non preziosi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco) : ex B. altri : — Tavoli da gioco ed accessori, adatti per i ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
Diversi	Altri oggetti (per es. apparecchi per facilitare la lettura ai ciechi) specialmente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi	Ogni istituto per ciechi o organizzazioni di assistenza per i ciechi abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia